ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 24

Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potra' continuare ad avere luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, pero' dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 4 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-24-ammissione-agli-appalti-di-imprese-che-hanno-presentato-domande-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it